

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

(art. 2 L. 441/1982 e art. 14 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

Il/La sottoscritto/a SILVIA ZANOTTA, nella sua qualità di Titolare della carica politica di CONSIGLIERE presso il Comune di COMO, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di aver sostenuto le seguenti spese per la propaganda elettorale per le elezioni amministrative comunali del 12 giugno 2022:

NESSUNA

- di aver assunto le seguenti obbligazioni per la propaganda elettorale per le elezioni amministrative comunali del 12 giugno 2022:

NESSUNA

Oppure

- di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito _____ o dalla formazione politica Rapinese Sindaco della cui lista ha fatto parte. Tali spese, riferibili alla propria candidatura, debbono essere così quantificate:

NESSUNA

(eventuale)

Allega: copia della dichiarazione relativa a contributi ricevuti per lo svolgimento della campagna elettorale, ai sensi dell'art. 4, comma 3 L. 18/11/1981 n. 659.¹

Data 14/10/2022

Firma del dichiarante

1 Legge 18/11/1981 n. 659 –Art. 4. c. 3

[...] Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro ((tremila)), sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.[...]